

VERBALE DI ACCORDO

Verona, 23 luglio 2015

tra

il Banco Popolare, anche in nome e per conto delle Società del Gruppo

e

la Delegazione Sindacale Unica delle OO.SS. Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl Credito, Ulca e Unisin

Art. 1 (Premessa)

Ferme restando le previsioni del CCNL, con il presente Accordo le Parti intendono armonizzare la disciplina della mobilità territoriale ordinaria del Personale appartenente alle Società del Gruppo di cui all'allegato 1.

Art. 2 (Consenso al trasferimento)

1. I trasferimenti del Personale disposti su iniziativa aziendale possono avvenire nell'ambito delle seguenti "fasce territoriali" di distanza dalla residenza del lavoratore (intesa come dimora abituale).

Aree Professionali:

- fino a 80 km per il Personale con anzianità minore di 5 anni;
- fino a 60 km per il Personale con anzianità da 5 anni a 10 anni;
- fino a 50 km per il Personale con anzianità superiore a 10 anni;
- fino a 30 km per il Personale che abbia compiuto 45 anni di età e maturato almeno 22 anni di servizio.

Quadri Direttivi di 1° e 2° livello:

- fino a 90 km per il Personale con anzianità minore di 5 anni;
- fino a 70 km per il Personale con anzianità da 5 anni a 10 anni;
- fino a 60 km per il Personale con anzianità superiore a 10 anni;
- fino a 50 km per il Personale che abbia compiuto 47 anni di età e maturato almeno 22 anni di servizio.

Quadri Direttivi di 3° e 4° livello:

- fino a 125 km.

2. Per i trasferimenti disposti dall'Azienda oltre le fasce territoriali sopra indicate è necessario il preventivo consenso del lavoratore (escluso il Personale preposto o da proporre a unità organizzative di sede o di rete comunque denominate).

Art.3
(IPQ: Indennità di Pendolarismo Quotidiano)

1. L'Azienda non riconoscerà alcun pagamento di indennità e/o di trattamenti economici sostitutivi quando il lavoratore viene trasferito ad una unità produttiva ubicata a meno di 30 km dal proprio Comune di residenza (intesa come dimora abituale).
2. Qualora il trasferimento disposto dall'Azienda avvenga ad una sede di lavoro ubicata ad una distanza superiore a quella indicata al precedente comma, verrà riconosciuta al lavoratore interessato un'apposita "Indennità di pendolarismo quotidiano" (in seguito IPQ) giornaliera così determinata:

$$0,40€ \times (\text{km a tratta} - 30) \times 2$$

con un tetto massimo a 70 km.

3. La distanza chilometrica sopra indicata è quella tra comune di residenza (intesa come dimora abituale) e il comune di lavoro, calcolata in un sol senso dal centro del comune di residenza al centro del comune di destinazione, considerando la "via più breve" su software specifico, disponibile all'indirizzo www.viamichelin.it.
4. La previsione di cui al comma precedente è vincolante, sia al fine della determinazione del diritto all'indennità (soglia dei 30 km), sia per la quantificazione dell'indennità stessa.
5. L'Azienda, tuttavia, si riserva di adottare il criterio della "via più veloce" per la quantificazione dell'indennità da corrispondere in quei casi particolari in cui, sulla base dell'esperienza applicativa della normativa in argomento, l'adozione della regola generale (via più breve) dovesse risultare, oggettivamente, di particolare gravosità per il dipendente interessato.
6. L'IPQ viene corrisposta agli aventi diritto soltanto per le giornate di effettiva presenza presso la propria sede di lavoro e viene corrisposta dall'effettivo trasferimento.
7. L'IPQ non è computabile ai fini del TFR, della previdenza e dell'assistenza.
8. Resta inteso che nel caso di cambiamento di residenza (sempre intesa come dimora abituale) comunicata all'azienda ai sensi del vigente CCNL, la misura dell'IPQ già percepita sarà rideterminata con riguardo alla distanza fra la nuova residenza e la sede di lavoro.
9. In aggiunta all'IPQ, al Personale trasferito presso le unità produttive collocate nelle isole - ad eccezione della laguna veneziana - sarà riconosciuto il rimborso del costo del biglietto del traghetto.

Art. 4
(Avvicinamento su richiesta del lavoratore inquadrato fino a QD2)

1. Il lavoratore inquadrato fino al 2° livello della categoria dei Quadri Direttivi che, con applicazione del presente accordo, sia stato trasferito su iniziativa dell'Azienda ad una unità produttiva distante oltre 30 km dalla propria residenza (intesa come dimora abituale), ha diritto a presentare domanda di riavvicinamento alla propria residenza trascorsi 18 mesi dal trasferimento.
2. L'azienda si impegna a fare rientrare il suddetto Personale - che si trovi oltre le soglie del consenso acquisite in funzione dell'anzianità di servizio tempo per tempo maturata - entro la fascia di 30 km dalla propria residenza (intesa come dimora

[Handwritten signatures and initials: FISA, SINFUB, FIRST, and others]



abituale) entro 24 mesi dalla domanda di riavvicinamento presentata ai sensi del comma che precede.

3. Eventuali trasferimenti successivi al primo, ma sempre "fuori fascia" (in avvicinamento o meno alla residenza), saranno da considerare ininfluenti ai fini dei termini temporali sopra indicati ed incideranno solo sulla determinazione dell'importo dell'indennità da riconoscere ai sensi del precedente articolo 3.
4. I termini di rientro sopra indicati sono ridotti di 6 mesi per il Personale indicato nell'allegato 2.
5. Qualora, per particolari ragioni tecniche, organizzative e produttive, le Aziende non siano in grado di accogliere le domande di avvicinamento entro i termini di cui al presente articolo, l'indennità di cui al precedente articolo 3 verrà maggiorata del 20% per un massimo di 12 mesi, decorsi i quali l'Azienda assicurerà il rientro entro la soglia dei 30 km.

Dichiarazione Aziendale

L'Azienda si impegna a valutare le richieste di avvicinamento presentate dai lavoratori collocati oltre la soglia del disagio, in occasione della prima assegnazione.

L'Azienda, in caso di particolari situazioni di gravità personali e familiari, valuterà con particolare attenzione le richieste di avvicinamento presentate dalle risorse prive di diritti di rientro ed assegnate oltre la soglia del disagio.

L'Azienda si dichiara altresì disponibile a valutare il mantenimento del trattamento IPQ e del diritto di rientro del Personale che, in considerazione dell'oggettivo e significativo disagio di percorrenza del tragitto casa/lavoro, comunichi preventivamente all'Azienda l'intenzione di acquisire a titolo oneroso un "domicilio lavorativo" evitando il pendolarismo quotidiano. L'Azienda esprimerà le sue considerazioni in merito entro un mese dalla comunicazione del lavoratore.

Art. 5


(Avvicinamento su richiesta del Quadro Direttivo di 3° e 4° livello)

L'Azienda valuterà, compatibilmente alle comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, le domande di riavvicinamento presentate dai lavoratori appartenenti ai Quadri Direttivi di 3° e 4° livello.

Art. 6




(Ambito di applicazione, decorrenza, durata ed effetti sui previgenti accordi)

1. Il presente accordo sostituisce ogni precedente intesa in materia di mobilità in essere presso le Aziende destinatarie e si applica ai trasferimenti disposti dalle citate Aziende dalla data di sottoscrizione della presente intesa.
2. Le previsioni del presente accordo non trovano in ogni caso applicazione qualora il personale sia assegnato/trasferito presso l'unità produttiva più vicina alla propria residenza (intesa come dimora abituale).
3. Fermo quanto sopra specificato, al Personale direttamente interessato dalla fusione del Credito Bergamasco in Banco Popolare del 1.6. 2014 che alla data di decorrenza dell'accordo si trovi assegnato
 - ad una unità produttiva oltre i 40 km dalla residenza (intesa come dimora abituale) verrà mantenuto l'eventuale indennità di mobilità percepita alla data di sottoscrizione della presente intesa, oltre ai diritti di rientro già spettanti sulla base della previgente normativa prendendo a riferimento la



FUB
FIRST
3
MTW
Mello

- soglia dei 30 km. Dal primo trasferimento che intervenga dopo la suddetta data sarà applicato il presente accordo;
- ad una unità produttiva entro i 40 km dalla residenza (intesa come dimora abituale) verrà erogata un'indennità detta *Indennità ex pendolarismo* pari al 50% del trattamento mensilizzato di mobilità percepito alla data di sottoscrizione della presente intesa e saranno conservati i diritti di rientro già spettanti sulla base della previgente normativa prendendo a riferimento la soglia dei 30 km;
 - in caso di trasferimento entro la soglia dei 30 km sopra definita, l'*Indennità ex pendolarismo* sarà mantenuta, fermo restando il suo venir meno in caso di trasferimento sotto la previgente soglia di 20 km ex CB; tale indennità verrà ripristinata se nell'arco di 36 mesi dalla data di decorrenza del presente accordo la risorsa venga trasferita sopra la soglia di 20 km ex CB ed entro i 30 km;
 - in caso di trasferimento oltre la soglia dei 30 km, l'*Indennità ex pendolarismo* verrà assorbita, fino a concorrenza, dall'IPQ di cui al precedente articolo 3.
4. Fermo quanto specificato ai precedenti commi 1 e 2, al Personale già destinatario dell'accordo di Gruppo del 20.07.2012 saranno mantenute – se originariamente spettanti e in quanto applicabili – le normative ivi previste in materia di diritti di rientro e salvaguardia del trattamento economico come riportate nell'allegato 3.
5. Il presente accordo avrà decorrenza a partire dal 1.10.2015, fermi restando i precedenti trattamenti fino a tale data. Lo stesso scadrà, fatta salva la verifica a cadenza annuale, il 1.10.2018 – rimanendo comunque validi i diritti di rientro per le domande presentate entro tale data – e si intenderà successivamente rinnovato, di 12 mesi in 12 mesi, se non disdetta da una delle parti con almeno tre mesi di preavviso.

Banca Popolare	Delegazione Sindacale Unica
	
FABI	UGL CREDITO Milano
FIRST 	SINFOS
FISAR/EBIC	UIACA
	UNISIN 

Allegato 1 di cui all'Articolo 1

- Banco Popolare
- SGS – BP
- Banca Aletti
- Aletti Gestielle
- Bipielle Real Estate
- BP Property Management
- Release
- IGB

Allegato 2 di cui all'Articolo 4, comma 4

- portatori di handicap e come tali riconosciuti dalla vigente normativa di legge (legge 104/92); inoltre l'Azienda terrà in particolare considerazione eventuali casi di condizioni invalidanti permanenti;
- genitori o familiari che assistano con continuità un parente o affine (entro il terzo grado) handicappato e come tale riconosciuto dalla vigente normativa di legge (legge 104/92);
- personale femminile in gravidanza o con figli di età inferiore a tre anni o, in alternativa, personale maschile che fruisca almeno del 50% del periodo di congedo parentale complessivo teoricamente spettante;
- personale a part time interessato da trasferimenti in unità produttive site a più di 20 km dal comune di residenza."

Allegato 3 di cui all'Articolo 6, comma 4

Art. 4

(Avvicinamento su richiesta del lavoratore inquadrato fino a QD2)

1. Il lavoratore inquadrato fino al 2° livello della categoria dei Quadri Direttivi che, con applicazione del presente accordo, sia stato trasferito su iniziativa dell'Azienda ad una unità produttiva distante oltre 40 km dalla propria residenza (intesa come dimora abituale) [ndr trasferimenti dal 1.10.2012 al ...], ha diritto a presentare domanda di riavvicinamento alla propria residenza decorsi 12 mesi dall'effettivo trasferimento.
2. L'azienda si impegna a fare rientrare il Personale entro la fascia di 40 km dalla propria residenza (intesa come dimora abituale) entro 36 mesi dalla presentazione della domanda (o dal termine di cui al precedente comma se successivo) per il Personale con anzianità minore di 5 o 10 anni, nonché per il Personale con anzianità superiore ai 10 anni (alla data del trasferimento oltre la suddetta fascia), trasferiti oltre le relative soglie del consenso (100km, 60km, 50km).
Il termine di 36 mesi si intende ridotto a 24 mesi per le risorse trasferite presso unità produttive site nelle isole, ad esclusione della Sicilia – da considerarsi terra ferma – e della laguna veneta.
3. Eventuali trasferimenti successivi al primo, ma sempre "fuori fascia" (in avvicinamento o meno alla residenza), saranno da considerare ininfluenti ai fini dei termini temporali sopra indicati ed incideranno solo sulla determinazione dell'importo dell'indennità da riconoscere ai sensi del precedente articolo 3.

4. I termini di rientro sopra indicati sono ridotti di 18 mesi per il personale indicato al comma 4 dell'articolo 5 dell'Accordo Quadro 11.4.2012.
5. Qualora, per particolari ragioni tecniche, organizzative e produttive, le Aziende non siano in grado di accogliere le domande di avvicinamento entro i termini di cui al presente articolo, l'indennità di cui al precedente articolo 3 verrà maggiorata del 20% per un massimo di 12 mesi, decorsi i quali l'Azienda assicurerà il rientro entro la soglia dei 40 km.
6. Il presente articolo troverà applicazione anche a favore del Personale percettore di indennità che alla data dell'Accordo [ndr 20.7.2012] si trovi assegnato ad una unità produttiva oltre i 40 km dalla residenza (intesa come dimora abituale) e che rientri nel comma 4 dell'art. 5 dell'Accordo Quadro 11.4.2012. In tali casi i termini temporali di cui ai precedenti commi decorreranno dalla data del 1° ottobre 2012.
7. Il personale di cui al successivo comma 3 dell'articolo 6 potrà presentare domanda di rientro entro la soglia del disagio decorsi 24 mesi dalla data di decorrenza del presente accordo. Le Aziende si impegnano ad accogliere la citata domanda entro 36 mesi dalla presentazione della stessa (o dal termine di cui al precedente periodo se successivo).

Norma transitoria

Il Personale che alla data del presente accordo [ndr 20.7.2012] non sia titolare di alcuna indennità o di altro trattamento riconosciuto in ragione della mobilità territoriale e, alla medesima data, appartenga ad un'unità produttiva (non di prima assegnazione) oltre le soglie previste al comma 1 dell'articolo 2 dalla residenza (intesa come dimora abituale), potrà presentare domanda di avvicinamento entro la fascia dei 40 km dalla residenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo. In caso di mancato accoglimento della domanda, l'Azienda erogherà l'IPQ di cui all'articolo 3 nella misura del:

- 50% decorsi i primi 18 mesi dalla presentazione della domanda,
- 100% decorsi ulteriori 18 mesi.

Qualora, per particolari ragioni tecniche, organizzative e produttive, le Aziende non siano in grado di accogliere le domande di avvicinamento entro i termini di cui al presente articolo, l'indennità di cui al precedente articolo 3 verrà maggiorata del 20% per i successivi 12 mesi, decorsi i quali l'Azienda assicurerà il rientro entro la soglia dei 40 km.

Art. 6

(Ambito di applicazione, decorrenza, durata ed effetti sui previgenti accordi)

1. Il presente accordo sostituisce ogni precedente intesa in materia di mobilità in essere presso le Aziende destinatarie e si applica ai trasferimenti disposti dalle citate Aziende dalla data di sottoscrizione della presente intesa [ndr 1.10.2012].
2. Le previsioni del presente accordo non trovano in ogni caso applicazione qualora il personale sia assegnato/trasferito presso l'unità produttiva più vicina alla propria residenza (intesa come dimora abituale).
3. Fermo quanto sopra specificato, al Personale che alla data di decorrenza dell'accordo [ndr 1.10.2012] si trovi assegnato ad una unità produttiva oltre i 40 km dalla residenza (intesa come dimora abituale) verrà mantenuto l'eventuale indennità di mobilità percepito alla data di sottoscrizione della presente intesa, oltre ai diritti di rientro già spettanti sulla base della previgente normativa. Dal primo trasferimento che intervenga dopo la suddetta data sarà applicato il presente accordo.
4. Al Personale che alla data di decorrenza dell'accordo [ndr 1.10.2012] si trovi assegnato ad una unità produttiva entro i 40 km dalla residenza (intesa come

dimora abituale) verrà erogata un'indennità detta Indennità ex pendolarismo pari al 50% del trattamento mensilizzato di mobilità percepito alla data di sottoscrizione della presente intesa. La citata indennità sarà utile al fine del contributo al fondo assistenza.

In caso di trasferimento

- entro la soglia dei 40 km sopra definita, l'Indennità ex pendolarismo verrà mantenuta, fermo restando il suo venir meno in caso di trasferimento sotto le previgenti soglie di riconoscimento (15km ex BPV e 20km ex BP Cremona); tale indennità verrà ripristinata se nell'arco di 36 mesi dalla data di decorrenza del presente accordo la risorsa venga trasferita sopra soglia (15km ex BPV e 20km ex BP Cremona) ed entro i 40 km;
- oltre la soglia dei 40 km sopra definita, l'Indennità ex pendolarismo verrà assorbita, fino a concorrenza, dall'IPQ di cui al precedente articolo 3.

FABI

FISAC

FIRST

SINFUB

UNISIN

UCL CREDITO
MITOMO